



Decreto 'salva precari' Personale docente e Ata

La scheda di sintesi della Uil Scuola con le risposte alle domande più frequenti

Entro quando vanno presentate le domande?

Le domande vanno presentate entro e non oltre il **2 novembre 2011**.

Dove vanno presentate le domande?

Le domande vanno presentate, utilizzando il modello allegato al DM, per il tramite della scuola di servizio nell'a.s. 2010/11 o di quella dove si era in servizio nel precedente triennio:

- Alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico regionale in cui l'interessato è inserito nella graduatoria ad esaurimento;
- In alternativa, alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico regionale in cui l'interessato è inserito nella graduatoria di circolo o istituto per l'a.s. 2011/12.

Ci sono delle particolarità nella presentazione della domanda?

Sì. La scelta delle sedi deve essere effettuata indicando i distretti (non le singole scuole), con il vincolo di un numero minimo da rispettare sulla base del numero dei distretti presenti nella provincia.

E per le supplenze brevi fino a 10 giorni?

Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria per le supplenze brevi fino a 10 giorni può essere indicato solamente un distretto, nell'ambito di quelli prescelti.

Quali sono i requisiti che il personale deve possedere per poter presentare domanda?

- 1) Il personale docente deve essere inserito a pieno titolo nell'anno scolastico 2011/12 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento;
- 2) Il personale Ata deve essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.
- 3) Sia il personale docente che Ata deve aver conseguito, nell'anno scolastico 2010/11 o nel triennio 2008/11, una nomina a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
E' utile ai fini dell'inserimento in graduatoria anche una supplenza di 180 giorni conseguita attraverso lo scorrimento delle graduatorie d'istituto, purché in un'unica istituzione scolastica.
- 4) Detto personale, inoltre, deve essersi trovato nella condizione di non poter ottenere, per l'anno scolastico in corso, la nomina per carenza di posti o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto.



Decreto 'salva precari' Personale docente e Ata - 2 -

Ci sono motivi di esclusione?

Si. Non possono presentare domanda coloro che nell'anno scolastico 2011/12 abbiano rinunciato ad una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, conferita per orario intero, sia dalle graduatorie provinciali che da quelle d'istituto.

Come verrà utilizzato il personale inserito nel 'salva precari' ?

Il personale verrà utilizzato, con precedenza assoluta, per le supplenze conferite dai dirigenti scolastici, per tutti gli insegnamenti o profili professionali per i quali è iscritto nelle graduatorie provinciali.

E' possibile partecipare ai progetti regionali?

Si. Il personale che ha titolo ad essere incluso nel salva precari' può dare la disponibilità, al momento della presentazione della domanda, a partecipare ai progetti attivati dalle Regioni, in convenzione con gli Uffici scolastici regionali.

Quali vantaggi si hanno con l'inserimento nel 'salvaprecari'?

Il personale docente inserito ha diritto al riconoscimento della valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento.

Il personale Ata ha diritto allo stesso punteggio conseguito nell'a.s. 2010/11 oppure nell'ultimo anno di servizio svolto nel triennio 2008/11, da utilizzare per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti.

E' possibile rinunciare ad una supplenza conferita attraverso le graduatorie del salva precari?

Detto personale è obbligato ad accettare qualunque proposta di supplenza all'interno delle preferenze espresse nella domanda, a meno che non sia già occupato con un'altra supplenza.

E se non si accetta una supplenza in cosa si incorre?

La rinuncia senza un giustificato motivo ad una proposta di contratto comporta la decadenza dal diritto ad essere interpellati per ulteriori supplenze dal 'salva precari' e, inoltre, si perde il diritto all'attribuzione del punteggio relativo all'anno scolastico. Si matura solo il punteggio relativo al servizio effettivamente svolto.



Decreto 'salva precari' Personale docente e Ata - 3 -

Ci sono dei casi in cui è consentito rifiutare la supplenza?

Si. E' consentito rifiutare le supplenze che danno diritto ad un trattamento stipendiale inferiore all'indennità di disoccupazione:

- a) Scuola secondaria di I e II grado fino a 10 ore
- b) Scuola dell'infanzia e primaria fino 14 ore
- c) Personale Ata fino a 21 ore

E per le norme non contemplate nel "salvaprecari"?

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente decreto si applicano norme previste nel regolamento delle supplenze del personale docente (DM n.131/07) e in quello del personale Ata (DM n.430/00).